

Approvato dal Collegio dei Docenti il 17/02/2023 con delibera n. 16

Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2023 con delibera n. 123

Regolamento dell'Organo di Garanzia

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" di Ponte Buggianese (PT).
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare, al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:
 - a. esaminare i ricorsi presentati dai genitori dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - due rappresentanti eletti dai genitori;
 - n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.
2. In caso di assenza del Dirigente Scolastico, l'Organo è presieduto dal docente con maggiore anzianità di servizio;
3. Per ogni componente viene, altresì, individuato un membro supplente, che subentra al membro effettivo in caso di assenza dello stesso, decadenza dall'incarico o incompatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
4. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni, corrispondenti al periodo di vigenza del Consiglio di Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. La verifica ed eventuale designazione dei

componenti dell'Organo di Garanzia avviene all'inizio di ogni anno scolastico in una delle prime sedute ordinarie del Consiglio di Istituto.

5. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
6. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente può convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle sue finalità.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito è citato a verbale. Si decide a maggioranza relativa e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo i principi e le garanzie di bilanciamento fra le norme sulla trasparenza e quelle sulla privacy.
6. Le norme per il funzionamento dell'Organo di Garanzia sono fissate dal presente Regolamento.
7. L'adunanza dell'organo si ritiene valida con almeno la metà più uno dei membri.
8. Il ricorso scritto all'Organo di Garanzia, contro le decisioni in materia disciplinare, è ammesso da parte degli interessati (genitori), entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.
9. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte degli interessati.
10. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione opportuna per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato. A tal fine il Dirigente può acquisire, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.
13. Ogni adunanza dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte, con le relative motivazioni, sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

ART. 4 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le

proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dagli interessati e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
7. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione scritta agli interessati che l'hanno impugnata.
8. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico al Consiglio di Classe, tramite il Registro Elettronico.
9. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione in modo riservato e per iscritto.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" e viene immediatamente pubblicato all'Albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della scuola (www.istitutodonmilani.edu.it).